

Regolamento uso Rifugio "CIARLO BOSSI"

Art. 1 PROPRIETA' E GESTIONE - Il Rifugio Ciarlo - Bossi è proprietà della F.I.E., IL G.E.S. assumendosi l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria ne è l'unico custode con il consenso della F.I.E. e lo gestisce nel pieno rispetto degli articoli 2 e 3 dello statuto e nello spirito d'uso dei rifugi alpini.

Art. 2 AMMISSIONE AL RIFUGIO - Sono ammessi al rifugio:

- I soci G.E.S. e F.I.E. di qualsiasi categoria.
- I non soci (se accompagnati da soci G.E.S. e F.I.E.)
- Chiunque in stato di necessità o meno trovandolo aperto.

Resta inteso che chi ritira le chiavi deve essere persona pratica del rifugio, che conosca il funzionamento degli impianti e si assuma la piena responsabilità per gli eventuali danni derivanti e/o conseguenti dall'uso del rifugio.

Art. 3 USO DEL RIFUGIO - I non soci, non hanno diritto all'uso del rifugio senza la presenza di un socio che si renda garante. Le Comitive di non soci per avere diritto ad un accompagnatore ufficiale G.E.S., non debbono essere inferiori ai 10 partecipanti; tale vincolo viene cadere in presenza di soci al Rifugio.

•

Art. 4 ASSEGNAZIONE POSTI - L'assegnazione dei posti non può avvenire prima dei 30 giorni dalla data di utilizzo. In caso di più richieste contemporanee i soci hanno diritto di precedenza. Tutte le richieste pervenute prima del trentesimo giorno precedente alla data di utilizzo, sono considerate contemporanee giunte a tale giorno. Tenuto conto delle esigenze temporali, derivanti dalla stesura dei programmi annuali da parte di associazioni, scuole, ecc. la Presidenza e la Segreteria congiunti hanno la facoltà di assegnare i posti prima dei 30 giorni dalla data di utilizzo; resta inteso che tale deroga non è applicabile a gruppi non organizzati o di soci che non sono in gita sociale. Due posti debbono sempre essere disponibili per le emergenze.

Art. 5 TARIFFE - Le tariffe per l'uso del rifugio vengono stabilite dal C.D. in base ai costi di gestione. Nel periodo invernale, che viene fissato dal 01/10 al 30/5, viene applicata una quota procapite dovuta al riscaldamento; le quote non possono essere inferiori alle cinque giornaliere.

Art. 6 SOSPENSIONE DELL'USO DEL RIFUGIO - Il C.D. ha la facoltà di sospendere l'uso del rifugio per motivi logistici e/o di manutenzione.

Art. 7 PERNOTTAMENTO - Per il pernottamento in rifugio è OBBLIGATORIO l'uso

delle lenzuola o del sacco a pelo.

**IL PRESENTE REGOLAMENTO, CON ALLEGATO IL TARIFFARIO IN VIGORE,
DEVE ESSERE ESPOSTO BEN VISIBILE IN SEDE E NEL RIFUGIO.**

REGOLAMENTAZIONE FINALE

Si ritiene non ammissibile per chiunque la possibilità di avere tutto il rifugio a disposizione pur essendo in numero inferiore alla capienza dello stesso.

E' vietato introdurre animali all'interno del rifugio.

**Il presente regolamento è stato discusso ed approvato all'unanimità dal C.D. nel
Corso della riunione ordinaria del 06/04/1999**

SAVONA, 06/04/1999

Firma
IL PRESIDENTE del G.E.S
pro tempore

N.B. Testo modificato dal Consiglio Direttivo in data 01/10/2014 delibera n 98